

Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (OORT)¹

414.711.5

del 4 luglio 2000 (Stato 1° febbraio 2025)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)², visto l'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2016⁴ concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU),⁵

ordina:

Art. 1⁶ Presupposti generali per il rilascio

¹ I presupposti per il rilascio di un titolo di scuola universitaria professionale (titolo SUP) nei settori di studio della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi nonché del design sono:

- a. aver conseguito un diploma di una scuola d'ingegneria (STS) riconosciuta, di una scuola per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), di una scuola superiore di arti applicate (SSAA) o di una scuola superiore di economia domestica (SSED) oppure aver concluso uno studio di diploma negli anni 1998, 1999 o 2000 presso la scuola alberghiera di Losanna (EHL); e
- b. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 1) di almeno cinque anni o la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario (art. 3).

RU 2000 2287

¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 18 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 9).

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ RS 414.20

⁴ RS 414.201

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4611).

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 18 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 9).

² Nei settori di studio del lavoro sociale, della musica, del teatro e delle altre arti, della psicologia applicata nonché della linguistica applicata i presupposti per l'ottenimento di un titolo SUP per i detentori di un diploma di scuola specializzata superiore si basano sull'articolo 13 del regolamento del 10 giugno 1999⁷ della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul riconoscimento dei diplomi cantonali di scuole universitarie professionali.

³ I presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità ad eccezione del ciclo di studio cure infermieristiche sono:

- a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati:
 1. uno dei seguenti diplomi di una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera (CRS):
 - «dietista dipl.»,
 - «levatrice/ostetrica dipl.»/«ostetrico dipl.»,
 - «fisioterapista dipl.»,
 2. un certificato della CRS di «ergoterapista dipl.» rilasciato al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente diploma cantonale;
- b. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni; e
- c. poter comprovare la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione (art. 3) o un'altra formazione continua equivalente.

Art. 1a⁸ Presupposti per il rilascio nel ciclo di studio cure infermieristiche

¹ I presupposti per il rilascio di un titolo SUP del ciclo di studio cure infermieristiche nel settore di studio della sanità sono:

- a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla CRS:
 1. «infermiere/infermiera»,
 2. «cure infermieristiche di livello II»,
 3. «infermiere/a in cure generali»,
 4. «infermiere/a in psichiatria»,
 5. «infermiere/a in igiene materna e pediatria»,
 6. «infermiere/a a domicilio»,
 7. «infermiere/a in cure integrate»,
 8. «infermiere/a della scuola di infermeria di Sarnen, Sarner Schwestern, con la formazione complementare in cure ambulatoriali»;

⁷ Il regolamento può essere consultato gratuitamente sul sito della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione all'indirizzo www.sefri.admin.ch
> Scuole universitarie > Le scuole universitarie > Coordinamento del settore universitario > Basi legali.

⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del DEFR del 18 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 9).

- b. aver conseguito una delle seguenti formazioni complementari o uno dei seguenti diplomi complementari:
1. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) del Bildungszentrum des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonal (SBK BIZ) della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
 2. un «certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» dell'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
 3. un «diploma CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
 4. un corso postdiploma presso una scuola specializzata superiore nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della gestione o delle scienze dell'educazione ,
 5. un attestato professionale federale nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione,
 6. un diploma federale nel settore di studio della sanità, della socialità, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione,
 7. una formazione continua nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione per un totale di almeno 150 ore di studio; e
- c. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni;

² Chi non può comprovare una formazione o un diploma di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1–3 deve comprovare anche un corso postdiploma di livello universitario nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione (art. 3) o un'altra formazione continua equivalente.

³ Non deve comprovare una formazione o un diploma di cui al capoverso 1 lettera b chi ha raggiunto 20 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS) con al massimo due corsi postdiploma di livello universitario nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell'educazione o con al massimo altre due formazioni continue equivalenti.

Art. 2⁹ Pratica professionale riconosciuta

¹ È riconosciuta come pratica professionale per titolari di un diploma di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, un'attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo aver conseguito un diploma STS, SSQEA, SSAA, SSED oppure EHL.

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4655).

² È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del settore di studio della sanità (art. 1 cpv. 3 e art. 1a) un'attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 2001.¹⁰

Art. 3¹¹ Estensione dei corsi postdiploma di livello universitario

¹ Per i richiedenti dei settori di studio di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 3 e all'articolo 1a il corso postdiploma di livello universitario deve comprendere almeno 10 punti di credito ECTS.

² Un punto di credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.

Art. 4¹² Domanda

¹ La domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)¹³.

² Essa deve includere:

- a. cognome, nome, indirizzo, luogo di appartenenza e data di nascita del richiedente;
- b.¹⁴ indicazioni relative al diploma o certificato e, se necessario, alla pratica professionale, al corso postdiploma di livello universitario o a un'altra formazione continua equivalente.

³ La titolarità del diploma o del certificato, l'adempimento della pratica professionale richiesta, del corso postdiploma di livello universitario o di un'altra formazione continua equivalente devono essere comprovati mediante i documenti originali o in copia autenticata.¹⁵

Art. 5¹⁶ Esame delle domande e decisione

¹ La SEFRI può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.

² La SEFRI decide sul rilascio del titolo SUP.

¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR del 17 mar. 2009 (RU **2009** 1501). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 18 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU **2025** 9).

¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 18 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU **2025** 9).

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 17 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1501).

¹³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 18 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU **2025** 9).

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 18 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU **2025** 9).

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4525).

Art. 6¹⁷

Art. 7 Titolo

¹ Al richiedente viene rilasciata l'autorizzazione a portare il titolo di una scuola universitaria professionale in virtù dell'articolo 61 O-LPSU.¹⁸

² Con il rilascio del titolo SUP, il detentore non è più autorizzato a portare il precedente titolo relativo al diploma conseguito ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a.¹⁹

³ La SEFRI tiene un elenco delle persone che portano un titolo di scuola universitaria professionale ottenuto in virtù della presente ordinanza.

Art. 8 Diploma

¹ Il candidato può richiedere il diploma corrispondente al suo titolo di scuola universitaria professionale.

² Egli presenta la domanda per il rilascio del diploma unitamente a quella del titolo.

³ Egli paga le spese per il rilascio del diploma.

Art. 9²⁰ Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 3, le persone che hanno iniziato gli studi nel 1996/1997 devono dimostrare di aver frequentato un corso postdiploma di almeno 100 lezioni o di 5 punti di credito. Questa disposizione non è applicabile ai detentori di un diploma ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

¹⁷ Abrogato dalla cifra II n. 2 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4525).

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4611).

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 2 set. 2005, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU **2005** 4655).

